



MUNICIPIO

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12763**concernente l'approvazione della convenzione per il servizio di polizia
tra la Città di Lugano e il Comune di Melide**

Lugano, 24 giugno 2026

All'Onorando
Consiglio Comunale
6900 Lugano

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio municipale il Municipio sottopone alla vostra attenzione la convenzione per il servizio di polizia tra la Città di Lugano e il Comune di Melide.

Nel corso del 2024 il Municipio della Città di Lugano ha stipulato, nell'ambito delle proprie competenze, una convenzione di carattere provvisorio con il Comune di Melide per quanto concerne il servizio di polizia. Tale scelta si inseriva in un contesto nel quale il Comune di Melide riteneva opportuno rivedere il modello di servizio di polizia fino ad allora adottato, in particolare in seguito ad una valutazione della qualità e continuità delle prestazioni offerte sul territorio comunale.

La sottoscrizione della convenzione provvisoria quale passaggio intermedio prima della convenzione definitiva, è stato un passo voluto, così da permettere una verifica concreta del nuovo modello organizzativo. Dopo quasi due anni di applicazione, entrambe le parti interessate possono oggi esprimere una valutazione positiva dell'esperienza maturata. In particolare, il Comune di Melide ha potuto constatare un miglioramento sensibile della presenza sul territorio ed una maggiore capacità di risposta alle esigenze di sicurezza e controllo del territorio.

Va inoltre ricordato che la durata massima di una convenzione di questo tipo, se conclusa dal solo Municipio, è di due anni. Tale termine giungerà a scadenza nel prossimo mese di settembre. Si rende pertanto necessario procedere con l'adozione di una convenzione definitiva, che deve essere approvata dai Consigli Comunali dei due Comuni coinvolti.

La convenzione che vi viene sottoposta disciplina l'esercizio delle competenze di Polizia comunale sul territorio di Melide da parte del Corpo di Polizia della Città di Lugano (Comune polo). Essa si fonda sui principi di collaborazione tra enti pubblici e garantisce che le prestazioni siano fornite secondo criteri di efficacia ed efficienza, assicurando al contempo una parità di trattamento rispetto agli altri territori serviti.

Dal profilo operativo, il modello adottato si basa su una presenza strutturata con la presenza di un agente di quartiere quale figura di riferimento stabile per la popolazione locale, attivo durante la fascia diurna ed a ciò si aggiunge, durante il periodo di maggiore affluenza turistica compreso tra i mesi di aprile e settembre, il supporto di un ausiliario/assistente, così da rispondere in maniera adeguata all'aumento delle esigenze stagionali.

Per quanto riguarda i compiti che la Polizia Città di Lugano dovrà svolgere, la convenzione riprende sostanzialmente quelli previsti dalla legge e dalle precedenti forme di collaborazione, comprendendo le attività di prevenzione, il mantenimento dell'ordine pubblico, i controlli del traffico, la gestione delle situazioni di emergenza e le altre prestazioni tipiche della Polizia comunale. Il tutto è integrato nella struttura della Polizia della Città di Lugano, che garantisce anche il supporto operativo continuo e i servizi specialistici.

Si ricorda inoltre come sia già in essere una collaborazione con il Comune di Lugano per quanto attiene al sistema di video sorveglianza presente sul nostro territorio.

Dal punto di vista finanziario, il costo del servizio è determinato sulla base di un importo annuo pro capite, attualmente fissato a fr. 151.-- per abitante, per un totale di circa fr. 270'000.-- annui. A differenza di quanto avviene nei Comuni oggi già convenzionati (Sorengo e Muzzano), per quanto concerne le multe emesse ed incassate dalla Polizia Città di Lugano, anziché un rimborso, si è definito un importo forfettario annuo a favore del Comune di Melide pari a fr. 30'000.--.

Per quanto concerne il contenuto della convenzione, si segnala che rispetto alla versione provvisoria attualmente in vigore non vi sono modifiche sostanziali. Le disposizioni principali relative ai compiti, alle modalità d'intervento ed agli aspetti finanziari rimangono infatti invariati. Le differenze riguardano essenzialmente aspetti formali e procedurali, legati al passaggio da una convenzione temporanea ad una convenzione definitiva. In particolare, la durata viene fissata in cinque anni e, in mancanza di disdetta di una delle parti, si intenderà rinnovata tacitamente per tre anni e così di seguito, nonché viene introdotta la procedura completa di approvazione da parte dei Legislativi comunali e del Consiglio di Stato.

Alla luce dell'esperienza maturata e delle considerazioni sopra esposte, il Municipio ritiene che la soluzione adottata con il Comune convenzionato di Melide, sia adeguato e rappresenti un buon equilibrio tra prestazioni erogate e sostenibilità finanziaria. Per questi motivi, l'Esecutivo invita il Consiglio Comunale ad approvare la convenzione in oggetto, permettendo così di consolidare un modello operativo che ha dato risultati positivi.

Sulla base delle considerazioni esposte e previo esame delle competenti Commissioni permanenti, vi invitiamo a voler

risolvere:

1. È approvata la convenzione per il servizio di polizia tra la Polizia Città di Lugano e il Comune di Melide.
2. La presente convenzione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco
Michele Foletti



Segretario comunale
Robert Bregy

Ris. mun. 24/06/2026

CONVENZIONE

tra il **Comune di Melide**
(*Comune senza Polizia strutturata*)
e
il **Comune di Lugano**
(*Comune polo*)

che ha per oggetto **l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Melide da parte del Corpo di Polizia del Comune polo Lugano.**

PREMESSA

Richiamati:

- la Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989
- l'art. 53 del Regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990
- l'art. 4 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) nonché
- l'art. 3 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 27 giugno 2012 (RLCPol),

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e scopo

¹La presente convenzione disciplina l'esercizio delle competenze di polizia nel comprensorio giurisdizionale del Comune di Melide ad opera del Corpo di Polizia della Città di Lugano.

²È riservato l'art. 1 cpv. 2 e 3 RLCPol, relativo al servizio di polizia sulle giurisdizioni degli altri Comuni della Regione, rispettivamente agli interventi d'urgenza sul territorio di altre Regioni.

Articolo 2 - Modalità d'intervento

¹Le prestazioni di polizia di cui all'art. 3 della presente convenzione vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento per territori e cittadinanze sancito all'art. 2 cpv. 5 RLCPol.

²Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, della comunità tutta e del singolo cittadino.

³Onde conseguire le finalità del presente articolo, saranno organizzati incontri periodici per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione. A questo scopo il Comandante o il suo Sostituto unitamente all'ufficiale responsabile dell'operatività, incontrerà il Capo Dicastero Sicurezza del Comune di Melide, con cadenza semestrale, e meglio nell'ambito della consegna dei rapporti d'attività (cfr. pt 5.1). La presenza di altri municipali rispettivamente del municipale responsabile dell'area della sicurezza di Lugano, potrà essere chiesta in ogni momento.

⁴Il Comando della Polizia Città di Lugano è autorizzato a prendere tutte le misure di polizia che la situazione dovesse imporre nel comune di Melide. Salvo per misure d'urgenza, il Comando informerà preventivamente l'Autorità designata del Comune di Melide (Capo Dicastero e/o Sindaco), laddove le misure di polizia dovessero recare pregiudizio o limitazioni alla popolazione dello stesso.

⁵La scelta del tipo di misure operative compete in ogni caso solo al Comando della Polizia Città di Lugano.

Articolo 3 – Compiti di polizia

¹Il Corpo di Polizia della Città di Lugano svolge:

- a) i compiti derivanti dalle competenze dell'art. 107 LOC;
- b) i compiti di base elencati nella Sezione A dell'Allegato 2 del RLCPol;
- c) i compiti ulteriormente conferibili elencati nella Sezione B dell'Allegato 2 del RLCPol, laddove la Città di Lugano ha ottenuto delega di competenza dal Consiglio di Stato;
- d) i compiti e prestazioni di polizia di prossimità, d'interventistica 24 ore su 24, amministrativi e specialistici, secondo la presente convenzione rispettivamente le competenze nell'ambito della legislazione comunale derivanti dall'art. 107 LOC di pertinenza della polizia che possono dare origine ad una procedura contravvenzionale ai sensi della LOC.

²Sono escluse, di regola, prestazioni d'amministrazione comunale generale non pertinenti con una missione di polizia (lavori di cancelleria, di posta, o che competono principalmente all'organizzatore di una manifestazione, ecc.).

Articolo 4 – Risorse umane e materiali

¹Un agente di quartiere e di riferimento per la popolazione locale sarà attribuito in forma permanente al Comune di Melide, secondo i bisogni. Salvo eccezioni dovute ad esigenze particolari di servizio la sua presenza è prevista nella fascia diurna compresa tra le ore 07.00 e le ore 20.00.

² Durante la stagione estiva/turistica (aprile-settembre) verrà messo a disposizione del comune di Melide anche un ausiliario/assistente, per le necessità accresciute stagionali.

³ L'agente di quartiere sarà integrato nel rispettivo gruppo degli agenti di quartiere e farà capo al corrispettivo posto di Polizia. Lo stesso sarà supportato dai servizi 24h della Polizia Città di Lugano.

⁴ Su ordine del Comando e per necessità operative o di urgenza, la menzionata unità di polizia potrà essere temporaneamente utilizzata anche al di fuori dei confini comunali. Analogamente quando l'agt Q di Melide sarà assente verrà sostituito adeguatamente da altra figura analoga.

⁵ Il Comune di Melide mette disposizione del Comando un locale ufficio, debitamente arredato. L'utilizzo dello stesso avviene a titolo gratuito. Eventuali costi per gli allacciamenti ai sistemi informatici della Polizia Città di Lugano, laddove necessari e possibili, saranno a carico del Comune di Melide.

Articolo 5 - Rendiconti e rapporti

¹ Il Corpo di Polizia della Città di Lugano redige e trasmette trimestralmente (salvo diverse indicazioni del Municipio) al Municipio di Melide un rapporto concernente la situazione e l'attività di Polizia svolta nel Comune.

² Tutte le informazioni di dettaglio concernenti le persone oggetto di controllo o fermo durante l'attività nel Comune di Melide sono soggette al segreto d'ufficio e potranno essere comunicate solo alla Polizia cantonale o al Ministero Pubblico. Restano riservate informazioni atte a permettere l'espletamento delle procedure contravvenzionali a norme Comunali rispettivamente un intervento di tipo sociale del Comune (prestazioni, ARP, ecc.).

Articolo 6 - Costi per prestazioni di polizia

¹ Per la copertura dei costi per le prestazioni di polizia derivanti dalla presente convenzione, il Comune di Melide versa al Comune di Lugano un'indennità pari al risultato della moltiplicazione del prezzo annuo pro-capite per prestazioni di polizia (art. 3 cpv. 2 RLCPol) per il numero di residenti al 31 dicembre dell'anno che precede quello nel quale le prestazioni vengono effettuate.

² Le parti convengono, la prima volta, un prezzo annuo pro-capite di **CHF 151.--**, pari a **CHF 269'535.--**, sulla base di una popolazione residente di **1'785 abitanti** (dato al 31.12.2024)

³L'indennità pro-capite di cui al cpv. 2 e di conseguenza l'importo totale dei costi, è soggetta al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente.

⁴Eventuali riversamenti effettuati dal Cantone al Comune di Melide per prestazioni del Corpo di Polizia della Città di Lugano sull'intero comprensorio giurisdizionale, sono di esclusiva pertinenza del Comune di Lugano e sono stati considerati nella definizione del prezzo annuo pro-capite per prestazioni di polizia di cui al cpv. 2 del presente articolo.

⁵Salvo diverso accordo con i servizi finanziari della Città, l'indennità per prestazioni di polizia deve essere pagata in una sola volta entro il 30 gennaio dell'anno di riferimento. È dovuto un interesse di mora del 5% a far tempo dalla scadenza del termine fissato con il primo richiamo, ma al più tardi dalla fine del mese di marzo dello stesso anno.

Articolo 7 - Procedure contravvenzionali

¹ Gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale sulla giurisdizione del Comune di Melide, incassate con procedura disciplinare, competono al Comune di Lugano. I software, la manutenzione dei programmi informatici per le contravvenzioni, iter amministrativi e ricorsuali sono integralmente a carico della Polizia città di Lugano.

² Gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale sulla giurisdizione del Comune di Melide per le quali è prevista l'avvio della sola procedura ordinaria o per le quali è stata avviata la medesima a seguito del mancato pagamento, competono al Comune di Lugano.

³ Per le contravvenzioni derivanti dall'applicazione della legislazione comunale e delle leggi e regolamenti cantonali la cui applicazione è delegata ai Comuni, il Comando Polizia trasmette il relativo rapporto di denuncia al Municipio di Melide.

⁴ A titolo di ristorno per gli incassi derivanti dall'avvio di procedure contravvenzionali nell'ambito della circolazione stradale e per gli incassi derivanti dalla consegna degli atti esecutivi sulla giurisdizione del Comune di Melide, il Comune di Lugano verserà al Comune di Melide entro il 31 dicembre dell'anno corrente, una somma forfettaria pari a 30'000 CHF annui.

Articolo 8 - Responsabilità civile

Il Comune di Lugano risponde dei danni causati dal proprio personale che opera sul territorio del Comune di Melide, secondo quanto previsto dalla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Articolo 9 – Durata e disdetta

La convenzione tra il Comune di Lugano ed il Comune di Melide per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di Melide da parte della polizia del Comune polo di Lugano, avrà una durata di 5 (cinque) anni da quel momento, e si intenderà rinnovata tacitamente per 3 (tre) anni e così di seguito in mancanza di disdetta scritta di una delle parti almeno 1 (un) anno prima della scadenza.

² Con la sua entrata in vigore, la presente convenzione annullerà e sostituirà quella provvisoria dell' 11.01.2024 tra il comune di Lugano ed il comune di Melide.

Articolo 10 - Contestazioni

Qualsiasi contestazione in relazione alla presente convenzione o alle conseguenze della disdetta, che non potesse essere risolta direttamente dalle parti, dovrà essere sottoposta per un ulteriore tentativo di conciliazione dinanzi alla Sezione degli enti locali. In assenza di conciliazione deciderà il Consiglio di Stato in prima istanza, secondo le consuete vie ricorsuali.

Articolo 11 - Modifiche successive

¹ Con il consenso delle parti e riservata la ratifica del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 3 LCPol), la presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, la prima volta però almeno dopo 1 (un) anno dalla sua entrata in vigore.

² In caso di mancato accordo tra le parti decide il Consiglio di Stato.

Articolo 12 – Riserva a nuove disposizioni di legge

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva, applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

Articolo 13 - Disposizioni finali

La presente convenzione è redatta in tre esemplari originali, una per ciascuna parte ed una per il Consiglio di Stato.

Articolo 14 - Approvazioni

La presente convenzione, viene sottoposta per approvazione ai consigli comunali di Lugano e di Melide. Trascorsi i termini di ricorso e referendum, secondo la procedura prevista per i Regolamenti comunali, la convenzione verrà sottoposta al consiglio di Stato per essere approvata e divenire esecutiva.

Per il Comune di Lugano

(data)

(firma)**Per il Comune di Melide**

(data)

(firma)

Approvata dal Consiglio comunale di Lugano il xx.xx.xxxx
Approvata dal Consiglio comunale di Melide il xx.xx.xxxx
Ratificata dal Consiglio di Stato il xx.xx.xxxx